



COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI
Città metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con delibera di C.C. n. del

Sommario

Articolo 1 – Oggetto del regolamento	4
Articolo 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti	4
Articolo 3 – Rifiuti assimilati agli urbani	5
Articolo 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	5
Articolo 5 – Presupposto per l’applicazione del tributo	6
Articolo 6 – Soggetto attivo	7
Articolo 7 – Soggetti passivi	7
Articolo 8 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	7
Articolo 9 – Esclusione dall’obbligo di conferimento	9
Articolo 10 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	9
Articolo 11 – Superficie degli immobili	11
Articolo 12 – Copertura dei costi del servizio e Piano Finanziario	11
Articolo 13 – Determinazione della tariffa.....	12
Articolo 14 – Articolazione della tariffa	12
Articolo 15 – Periodi di applicazione del tributo	13
Articolo 16 – Tariffa per le utenze domestiche.....	14
Articolo 17 – Occupanti le utenze domestiche	14
Articolo 18 – Tariffa per le utenze non domestiche	15
Articolo 19 – Classificazione delle utenze non domestiche.....	16
Articolo 20 – Scuole statali	16
Articolo 21 - Tariffa giornaliera.....	17
Articolo 22 – Tributo provinciale	17
Articolo 23 – Riduzioni per rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo.....	17
Articolo 24 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	18
Articolo 25 – Riduzioni per compostaggio domestico	19
Articolo 26 – Agevolazioni utenze domestiche.....	19
Articolo 27 – Riduzioni per utenze non domestiche.....	21
Articolo 28 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni	21
Articolo 29 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	22
Articolo 30 - Dichiarazione.....	22
Articolo 31 - Contenuto della dichiarazione	23
Articolo 32 – Riscossione	24

Articolo 33 – Il funzionario responsabile	25
Articolo 34 - Accertamento.....	25
Articolo 35 – Rateizzazione avvisi di accertamento	26
Articolo 36 – Riscossione coattiva	27
Articolo 37 - Sanzioni ed interessi.....	27
Articolo 38 – Rimborsi	28
Articolo 39 – Contenzioso.....	28
Articolo 40 – Norme di rinvio.....	28
Articolo 41 - Entrata in vigore e norme finali.....	28
Allegato A - Categorie di utenze non domestiche	29

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) ai sensi dell'articolo 1 comma 641 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento secondo la normativa vigente.
3. Il servizio integrato di gestione comprende: l'attività di raccolta e trasporto, l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, l'attività di trattamento e recupero, l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e smi.
5. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e delle disposizioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)

Articolo 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Articolo 3 – Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose come definite nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene urbana, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi del 50 % il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi - entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 49, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Articolo 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del Decreto Legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;

- d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, i locali adibiti a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) utenze non domestiche, i locali e le aree soggette al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Per le utenze domestiche la presenza di arredo oppure l'attivazione di almeno un'utenza ai servizi di rete (energia elettrica o gas) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, salvo diversa dichiarazione del contribuente che attesti il non utilizzo dell'immobile dimostrando che i servizi di rete:
 - sono attivi solo per il corretto mantenimento dell'immobile (funzionamento antifurto, sopralluogo immobile, etc.);
 - non siano disattivabili in quanto trattasi di utenza condominiale.

4. Per i locali ad uso non domestico, l'attivazione di almeno un'utenza ai servizi di rete (energia elettrica o gas), la presenza di impianti, attrezzature, si considerano presunzione semplice di occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, salvo diversa dichiarazione del contribuente che attesti il non utilizzo dell'immobile dimostrando che i servizi di rete:
 - sono attivi solo per il corretto mantenimento dell'immobile (funzionamento antifurto, sopralluogo immobile, etc.);
 - non siano disattivabili in quanto trattasi di utenza condominiale.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 6 – Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo della TARI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati al tributo medesimo, sempre che gli immobili rientrino nel perimetro territoriale di effettuazione del servizio comunale in privativa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce.

Articolo 7 – Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possiede o detenga, a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. E' comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta di acollo ai sensi dell'articolo 2, della Legge 212/2000, come disciplinato dall'articolo 1, del D.L. n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 157/2006.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 8 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi di rete (gas ed energia elettrica);
 - b) sottotetti non abitabili, non accessibili mediante scale fisse, retrattili, ascensori o montacarichi, per l'intera superficie;
 - c) sottotetti abitabili e non abitabili accessibili mediante scale fisse, retrattili, ascensori o montacarichi, limitatamente alla parte di locale con altezza inferiore a mt. 1,50;
 - d) superfici coperte (ripostigli, locali di sgombero e simili) limitatamente alla parte di locale con altezza inferiore a 150 cm.
 - e) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili/abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
 - g) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili.
 - h) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - i) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - j) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - l) i locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri del culto.
 - m) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, come ad esempio, parcheggi gratuiti, aree destinate a verde, giardini, lastrici solari, corti, balconi, porticati non chiusi e chiudibili con strutture fisse;
 - n) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 9 – Esclusione dall’obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 8.

Articolo 10 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e assolutamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo, che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività. Restano in ogni caso assoggettati i magazzini di attività commerciali, di logistica e di deposito di merci e/o mezzi di terzi,
3. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all’allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
4. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all’articolo 3.
5. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani assimilati, avviati al riciclo/recupero o allo smaltimento e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, essendo obiettivamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all’intera superficie produttiva di detti rifiuti le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Categoria di attività	% abbattimento superficie
Autocarrozzerie, elettrauto, distributori di carburante, gommisti, autofficine per riparazione veicoli, autolavaggi, officine meccaniche	20%
Falegnamerie	20%
Lavanderie a secco e tintorie	20%
Laboratori di analisi, dentisti, radiologici, odontotecnici, studi medici e veterinari	10%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	10%
Altre attività diverse dalle precedenti	In base al sopralluogo

La riduzione forfettaria di cui al presente comma è alternativa alla riduzione di cui ai commi precedenti del presente articolo.

6. Per fruire dell'esclusione o della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) presentare istanza al momento della presentazione della denuncia di inizio occupazione, indicando le superfici di formazione dei rifiuti, indicando le tipologie (assimilati e non assimilati agli urbani, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER e allegando copia del contratto stipulato con la società che eseguirà lo smaltimento di detti rifiuti. Qualora l'istanza non sia presentata contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio occupazione, la riduzione decorrerà dal momento in cui viene presentata la richiesta. L'ufficio ecologia del comune analizzerà la documentazione e comunicherà al contribuente e all'ufficio tributi la riduzione tariffaria spettante.
 - b) presentare entro la fine del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) dell'anno di riferimento, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, attestante la quantità di rifiuti speciali non assimilati e pericolosi, assimilati avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti, distinti per codice CER, prodotti, smaltiti o riciclati nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'articolo 193 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti o in alternativa copia del MUD dell'anno di riferimento o altra documentazione equivalente o richiesta dal comune. Tutta la documentazione in oggetto verrà sottoposta a controllo, al fine di verificarne la congruità dei dati in essa contenuti.

Articolo 11 – Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 1, comma 647 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le unità immobiliari diversi da quelle a destinazione ordinaria iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore di m 1,50. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Per le aree scoperte operative la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
6. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 12 – Copertura dei costi del servizio e Piano Finanziario

1. Le tariffe della TARI sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla deliberazione, dell'Autorità di regolazione reti, energia, ambienti (Arera) n. 443 del 31 ottobre 2019 e sue successive modifiche ed integrazioni.
3. Nella determinazione dei costi non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto stabilito dal nuovo metodo tariffario introdotto dalla deliberazione Arera n. 443/2019 e lo trasmette all'Ente territorialmente competente o ad altro soggetto dotato di profili di terzietà rispetto al gestore, per la validazione dei dati.
6. Successivamente, il piano finanziario viene trasmesso dall'Ente Territorialmente competente all'Arera per la definitiva approvazione, mentre il comune procede con l'approvazione delle tariffe.
7. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
8. Nella determinazione dei costi, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio.

Articolo 13 – Determinazione della tariffa

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data fissata dalle norme statali di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. La delibera tariffaria deve essere inviata, entro il termine previsto dall'articolo 13, comma 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, in formato elettronico, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, affinché avvenga la pubblicazione sul sito del Ministero.

Articolo 14 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. I coefficienti sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
5. Fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel provvedimento di

determinazione delle tariffe del tributo, i coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, possono essere adottati in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e possono altresì non essere considerati i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del citato allegato

6. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura pari alla percentuale, che verrà indicata annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe TARI, compresa tra il 50% e il 75%, dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata.

Articolo 15 – Periodi di applicazione del tributo

1. La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. La cessazione in corso d'anno, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono o rimborso del tributo dalla data di cessazione, se prodotta entro il 30 giugno dell'anno successivo, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo (oltre il 30 giugno dell'anno successivo), ma entro termine di 5 anni dall'avvenuta cessazione, per aver diritto all'abbuono o al rimborso del tributo fin dalla data di effettiva perdita della disponibilità dei locali od aree è necessario che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione e quindi l'insussistenza del presupposto impositivo.

A tal fine si considera idonea documentazione:

- a) la presentazione da parte del soggetto subentrante della dichiarazione di inizio occupazione o detenzione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di subentro;
 - b) la presentazione dell'avvenuta cessazione o della voltura al subentrante dell'utenza elettrica dell'immobile in questione, in tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di distacco o voltura;
 - c) la registrazione all'Agenzia delle Entrate della cessazione del contratto di locazione o in alternativa la dichiarazione del locatore che attesti la data di effettivo rilascio dell'immobile.
5. Nel caso di omessa denuncia di cessazione in corso d'anno, la stessa può essere disposta d'ufficio a seguito di presentazione della dichiarazione di inizio occupazione da parte del soggetto subentrante. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di subentro, per effetto del venir meno del presupposto impositivo.
 6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 16 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie (m²) parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabella 2 del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
5. Per le pertinenze delle utenze domestiche, costituite da posto auto, garage, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello di abitazione, sono soggetti soltanto alla quota fissa in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative sono considerate utenze non domestiche e inquadrate nella categoria 03 dell'allegato A del presente regolamento.
7. Alle unità abitative non occupate da persone e/o cose ma allacciate ai servizi pubblici di erogazione elettrica, calore e/o gas, si applica, previa presentazione di apposita istanza, solo la quota fissa della tariffa prevista per un occupante.
8. Alle unità abitative non occupate da persone, arredate anche solo parzialmente, e non allacciate ai servizi pubblici di erogazione elettrica, calore e/o gas, si applica, previa presentazione di apposita istanza, solo la quota fissa della tariffa prevista per un occupante.

Articolo 17 – Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata fuori regione o all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Non comportano diminuzione del nucleo familiare:
 - le assenze per il mero ricovero ospedaliero;

- i soggiorni in centri di assistenza e sanitari che comportino il giornaliero rientro al proprio domicilio.
- 4. Per le abitazioni possedute e tenute a disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti nel comune, il numero degli occupanti, in mancanza di altra indicazione nella dichiarazione, è pari a quello del nucleo familiare anagrafico del proprietario/dichiarante.
- 5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 3 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
- 6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
- 7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà
- 8. Il numero degli occupanti per le utenze domestiche è quello risultante in anagrafe, con l'aggiunta di eventuali occupanti non residenti denunciati, presenti al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di iscrizione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
- 9. Nel caso risulti sullo stato di famiglia anagrafico del dichiarante, una persona non più residente, ma che non ha provveduto alla cancellazione anagrafica, il numero degli occupanti è quello dichiarato dall'Intestatario, a condizione che lo stesso abbia già presentato all'ufficio anagrafe la dichiarazione di abbandono dell'abitazione. In tal caso la riduzione del numero degli occupanti avrà efficacia dalla data di presentazione della dichiarazione di abbandono all'ufficio anagrafe. Nel caso in cui l'ufficio anagrafe, in seguito ad accertamenti, non confermi l'irreperibilità si procederà al recupero del tributo con l'applicazione della sanzione per infedele denuncia.
- 10. Per le superfici dei locali utilizzati come attività di B & B, affittacamere e simili, ubicati all'interno delle unità immobiliari di residenza del proprietario, ai fini della determinazione della tariffa, si considerano utenze domestiche con un numero di occupanti pari al numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico incrementato di 1 unità per ogni camera adibita a tale attività, salvo diversa indicazione del denunciante.
- 11. La TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi ad una e una sola unità immobiliare, direttamente adibita ad abitazione principale, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Articolo 18 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di

coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), il Comune può prevedere l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 3a e 4a del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.

Articolo 19 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato A.
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio anche se presentano diversa destinazione d’uso (vendita, esposizione, deposito, uffici, ecc.). Fanno eccezione le superfici destinate esclusivamente ad uffici direzionali o amministrativi ubicate in luoghi diversi del territorio comunale rispetto all’attività principale.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Le attività agrituristiche sono classificate utenze non domestiche suddivise nella categoria 7A e 8A dell’allegato A al presente regolamento, tenuto conto della presenza o meno del ristorante, applicando la riduzione del 20% dei Kc e Kd delle corrispondenti categorie 7 e 8.

Articolo 20 – Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Articolo 21 - Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 100 per cento.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria qualora entri in vigore.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la tassa giornaliera di smaltimento non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta, ad eccezione degli ambulanti spuntisti dei mercati settimanali per i quali non si pongono limiti di importo da riscuotere o da rimborsare.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 22 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Milano sull'importo del tributo.

Articolo 23 – Riduzioni per rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo

1. La quota variabile del tributo dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 100% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli

imballaggi secondari e terziari - avviata al riciclo per il 60 % del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

4. Per fruire della riduzione, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. L'ufficio ecologia del comune analizzerà la documentazione e comunicherà al contribuente e all'ufficio tributi la riduzione tariffaria spettante.
 - b) al fine del calcolo della precedente riduzione sono tenuti a presentare entro la fine del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) dell'anno di riferimento, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, attestante la quantità di rifiuti, distinti per codice CER, avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti, nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'articolo 193 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti o in alternativa copia del MUD dell'anno di riferimento o altra documentazione equivalente o richiesta dal comune. Tutta la documentazione in oggetto verrà sottoposta a controllo, al fine di verificarne la congruità dei dati in essa contenuti.
5. La denuncia di cui al comma precedente punto a) è valida anche per gli anni successivi, fermo restando l'obbligo di produrre entro la fine del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione del MUD la dichiarazione e la documentazione che attesti l'intervenuto riciclo dei rifiuti prodotti.
6. La mancata presentazione della dichiarazione e della documentazione di cui al comma precedente punto b) comporta l'applicabilità del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il riciclo ed il venir meno del diritto all'esenzione per gli anni successivi, salvo la ripresentazione della richiesta e della documentazione.
7. La riduzione prevista nel presente articolo verrà calcolata a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
8. Qualora l'istanza non sia presentata contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio occupazione, la riduzione decorrerà dal momento in cui viene presentata la richiesta.

Articolo 24 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta. Il servizio è reso fino al ciglio della strada pubblica escludendo le vie di accesso private agli insediamenti.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche. Non si applica alle utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 25 – Riduzioni per compostaggio domestico

1. Per le utenze domestiche residenti in edifici con giardino o orto che praticano il compostaggio domestico con le modalità previste dal Regolamento Compostaggio Domestico del Comune di Cassina de' Pecchi, è prevista la riduzione della quota variabile e della quota fissa della tariffa dell'abitazione nella misura del 15%.
2. Possono chiedere la suddetta agevolazione anche le utenze domestiche che effettuato il compostaggio, all'interno degli orti comunali; per questi casi è prevista una riduzione della quota variabile e della quota fissa della tariffa dell'abitazione nella misura del 5%.
3. Per ottenere l'agevolazione tariffaria è necessario iscriversi all'apposito albo dei Compostatori domestici istituito presso l'ufficio ecologia del comune presentando un'istanza, su appositi moduli predisposti dall'Ente, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento. La richiesta di agevolazione decorre dalla data di presentazione dell'istanza presso l'ufficio ecologia ed ha validità sino al permanere delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione.
4. Con l'iscrizione all'Albo dei Compostatori il soggetto autorizza altresì il Gestore, i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati ad effettuare eventuali controlli, impegnandosi a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione di cui al presente articolo entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cessazione di cui all'articolo 15, comma 3 del presente regolamento; le riduzioni cessano dalla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione. Qualora venissero accertate irregolarità si procederà al recupero del 100 % del tributo non versato per l'anno d'imposta nel quale la violazione è stata accertata oltre ad eventuali altre sanzioni amministrative che potranno essere previste nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene urbana.
5. Per avere diritto all'agevolazione tariffaria è obbligatorio essere in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali.

Articolo 26 – Agevolazioni utenze domestiche

Per utenze economicamente svantaggiate

1. Nelle more dalla definizione del bonus sociale rifiuti di cui all'articolo 57-bis del D.L. 124/2019 e in base alle disposizioni della delibera ARERA n. 158 del 05/05/2020 articoli 3 e 4, si riconosce alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell'istanza di cui ai commi 3 e successivi del presente articolo, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas

e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui rispettivamente all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1 e all'articolo 27, comma 1 del TIBEG, all'articolo 22, comma 1 e all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG, all'articolo 22, comma 1 e all'articolo 23, comma 1 del TIBEG, all'articolo 3 del TIBSI, la riduzione del 25% della quota variabile della tariffa.

2. L'agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza domestica nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare residente nella stessa e in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono su istanza dell'interessato che dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, il codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo familiare e allega idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus.
4. L'agevolazione è applicata per anno solare e il termine di presentazione dell'istanza annuale per averne diritto dal 1° gennaio è fissato al 30/04 di ogni anno. Tutte le istanze presentate successivamente al 30/4 avranno decorrenza dalla data di presentazione e fino al 31/12 dello stesso anno.
5. Per le istanze presentate contestualmente alla denuncia di inizio occupazione l'agevolazione decorrerà dalla data di inizio occupazione indicata nella denuncia ovvero dalla data di possesso dei requisiti di accesso ai bonus di cui al comma 1 del presente articolo se successiva.
6. Nel caso di denuncia di inizio occupazione presentata tardivamente l'agevolazione decorre dalla data di presentazione della denuncia, ovvero dalla data di possesso dei requisiti di accesso ai bonus di cui al comma 1 del presente articolo se successiva.
7. Solo per l'anno 2020 l'istanza può essere presentata entro il 31/12/2020 e l'agevolazione verrà applicata dal 01/01/2020, ovvero dalla data di possesso dei requisiti di accesso ai bonus di cui al comma 1 del presente articolo se successiva.
8. L'agevolazione verrà riconosciuta solo dopo che il Servizio Politiche sociali avrà verificato il possesso delle condizioni di ammissibilità di cui ai commi precedenti.
9. In caso di morosità pregressa riferita al tributo TARI, l'agevolazione verrà trattenuta a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di avviso di accertamento TARI.
10. La relativa copertura delle riduzioni viene disposta ai sensi del comma 660, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Per l'adesione al progetto "Ti ospito a casa mia"

1. Per le utenze domestiche che aderiscono al progetto dell'Amministrazione comunale denominato "Ti ospito a casa mia" è riconosciuta, una riduzione del 40% della quota variabile del tributo. Sarà cura dell'Area Servizi alla Persona comunicare al Servizio Tributi i nominativi degli aderenti al progetto.

Articolo 27 – Riduzioni per utenze non domestiche

Per l'assenza o la rimozione delle SLOT MACHINE

1. Per i pubblici esercizi che esercitano come attività principale l'attività di "bar" (cat. 24 solo Bar e Caffè), ovvero l'attività di "commercio al dettaglio di prodotti del tabacco" (cat. 14 solo Tabaccai), che non hanno installato o rimuoveranno dai propri locali tutte le slot machines o apparecchiature similari per il gioco d'azzardo elettronico presenti, è applicata una riduzione del 10% della tariffa.
2. Per ottenere l'agevolazione tariffaria occorre presentare un'istanza, su appositi moduli predisposti dall'Ente, attestante l'assenza di slot e nel caso di intervenuta completa rimozione delle stesse, allegando anche idonea documentazione comprovante la rimozione. La richiesta di agevolazione, se non presentata in concomitanza con la denuncia di inizio occupazione, decorre dalla data di presentazione dell'istanza ed ha validità sino al permanere delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione.
3. Con la presentazione della sopraccitata istanza il soggetto beneficiario autorizza altresì il Gestore, i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati ad effettuare eventuali controlli, impegnandosi a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione di cui al presente articolo entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cessazione di cui all'articolo 15, comma 3 del presente regolamento; le riduzioni cessano dalla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione. Qualora venissero accertate irregolarità si procederà al recupero del 100 % del tributo non versato per l'anno d'imposta nel quale la violazione è stata accertata.
4. Per avere diritto all'agevolazione tariffaria è obbligatorio essere in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali e avere il Durc regolare.
5. La relativa copertura delle agevolazioni viene disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Per l'adesione a progetti contro lo spreco alimentare

1. Per le utenze non domestiche che aderiscono ai progetti contro lo spreco alimentare è riconosciuta, in sede di stipula della convenzione con l'Amministrazione Comunale, una riduzione massima del 10% della quota variabile del tributo. Sarà cura dell'Area Servizi alla Persona comunicare al Servizio Tributi la riduzione concessa a seguito della stipula della convenzione con l'amministrazione comunale.

Articolo 28 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Ai sensi del comma 660, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ulteriori riduzioni ed esenzioni potranno essere approvate annualmente dal Consiglio Comunale all'interno della delibera di determinazione delle tariffe per l'anno di competenza.
2. La relativa copertura verrà disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e dovrà essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
3. I requisiti, le tempistiche e le modalità per aver diritto alla riduzione o all'esenzione verranno stabilite nella stessa delibera di Consiglio Comunale che le introdurrà.

Articolo 29 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni vengono applicate considerando prioritariamente quella di maggiore valore.

Articolo 30 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. Nei casi in cui vengano deliberate tariffe, riduzioni od altre agevolazioni, il contribuente interessato è tenuto ad attestare il possesso dei requisiti presentando un'apposita autocertificazione da presentarsi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione deve essere presentata tassativamente entro il 30 giugno dell'anno successivo dal quale si intende usufruirne per averne diritto e si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabilite le riduzioni o agevolazioni d'imposta possono essere individuati ulteriori adempimenti per usufruire delle agevolazioni previste. La perdita del diritto deve essere dichiarata con le stesse modalità per non incorrere nella sanzione per omessa denuncia.
5. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
6. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
7. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

8. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, in mancanza di dichiarazione spontanea da parte dell'erede, l'utenza sarà volturata d'ufficio ad uno degli altri soggetti residenti maggiorenni. In assenza di residenti si volturerà a quello con maggiore quota ereditata e in caso di parità all'erede più anziano.

Articolo 31 - Contenuto della dichiarazione

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del dichiarante e il numero e le generalità dei soggetti occupanti l'utenza;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero e le generalità dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, il titolo qualitativo dell'occupazione (proprietà, locazione ecc.);
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o esenzioni;
 - g) l'eventuale indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata dove si dichiara di voler ricevere gli avvisi di pagamento;
 - h) il nominativo del precedente occupante, ove conosciuto.
2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, indirizzo pec);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, i dati catastali dei locali e delle aree e il titolo qualitativo dell'occupazione (proprietà, locazione etc.);
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o esenzioni;
 - f) l'indirizzo di posta elettronica certificata dove inviare gli avvisi di pagamento;
 - g) il nominativo del precedente occupante, ove conosciuto.
9. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, con allegata la copia del documento d'identità, può essere:
 - a) consegnata direttamente al protocollo, in tal caso la denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune.
 - b) spedita a mezzo posta con raccomandata a/r, in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di spedizione risultante dal timbro postale,
 - c) inviata con posta elettronica certificata (PEC), in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data del rapporto di ricevimento della Pec.

3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, e nel caso di utenza non domestica dal titolare o dal legale rappresentante, può essere:
4. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 32 – Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti gli avvisi di pagamento con annessi i modelli di pagamento precompilati, in base alle dichiarazioni presentate e agli accertamenti definitivi, contenenti tutti gli elementi di dettaglio previsti dalla Delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentono agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze il cui indirizzo di posta elettronica certificata è disponibile sul sito INIPEC o INDICE PA, o viene dalle stesse dichiarato al momento della presentazione della denuncia, l'avviso di pagamento potrà essere inviato per posta elettronica certificata.
2. L'importo complessivamente dovuto è suddiviso in almeno 2 rate con scadenze determinate nella deliberazione del consiglio comunale di approvazione delle tariffe.
3. I versamenti aventi scadenza antecedente il 1° dicembre sono calcolati sulla base degli atti applicabili l'anno precedente. I versamenti aventi scadenza successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati, entro il termine previsto dall'articolo 13, comma 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine suddetto, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Eventuali conguagli relativi ad anni precedenti o all'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede per ogni singolo tributo al versamento in via ordinaria per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in un'unica soluzione entro la scadenza di trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica. Il sollecito conterrà anche l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà all'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo con applicazione della sanzione per omesso pagamento, gli interessi di mora e le spese di notifica e conterrà l'intimidazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso e conterrà l'avvertimento che permanendo

l'inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione secondo le modalità nello stesso dettagliate.

8. Non si procederà all'invio del sollecito di pagamento, ma direttamente alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo per tardivo, parziale o omesso pagamento, ai contribuenti ai quali l'avviso di pagamento è stato inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata come previsto dal comma 1 del presente articolo;
9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 775 ultimo capoverso, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160, è consentito al contribuente di avvalersi del ravvedimento parziale previsto dall'articolo 13bis, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 33 – Il funzionario responsabile

1. Il Comune designa, ai sensi dell'articolo 1, comma 692, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 34 - Accertamento

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata disponibile sul portale INIPEC o INDICEPA, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento, in rettifica e d'ufficio, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento, in rettifica e d'ufficio, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. L'avviso dovrà contenere anche

l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, nonché gli altri elementi previsti dal comma 792 lettera a) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in tema di accertamento esecutivo. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo in forma autografa, o a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, Legge 28 dicembre 1995, n. 549, previa apposita determinazione dirigenziale, o in formato digitale.

6. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Questa disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
7. Le attività di riscossione relative agli atti emessi dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data, sono potenziate mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi dal 784 all'815 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riferite all'introduzione dell' "Accertamento esecutivo" anche in materia di tributi locali.
8. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 35 – Rateizzazione avvisi di accertamento

1. Nel caso di accertamenti d'imposta, qualora il debitore versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà può chiedere la ripartizione dell'importo totale degli accertamenti (comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica) secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 200,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 200,01 a euro 500 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000 fino a dodici rate mensili
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a diciotto rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 fino a settantadue rate mensili.

La richiesta del contribuente è da presentarsi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro il termine di pagamento dell'avviso stesso.

2. Per ottenere la rateizzazione dell'avviso di accertamento è necessario:
 - non aver presentato ricorso contro gli avvisi di accertamento oggetto di rateizzazione;
 - per le persone fisiche (UTENTE DOMESTICHE) avere un ISEE ordinario del nucleo familiare del contribuente non superiore a euro 8.000,00;
 - per le persone giuridiche (UTENZE NON DOMESTICHE) attestare, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trovarsi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà;
 - indicare in base all'importo da rateizzare il numero di rate in cui si chiede di ripartire il debito tributario;
 - non avere altri insoluti nei confronti del Comune di Cassina de' Pecchi;
 - l'inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
 - prestare idonea garanzia per importi superiori a euro 500,01 ovvero:

- versare un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo da rateizzare nel caso in cui l'ammontare del debito risulti compreso tra euro 500,01 e euro 2.600,00;
 - presentare una garanzia fideiussoria bancaria per importi da rateizzare superiori a euro 2.600,00.
3. In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo di massimo sei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta la decadenza per mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione. Nel qual caso il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può essere più rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
 4. Le rate mensili scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
 5. Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali che rimarranno fissi per tutta la durata della rateizzazione, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 802 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
 6. Il Comune è tenuto a controllare il contenuto di tutte le autocertificazioni e degli atti di notorietà, quindi anche le dichiarazioni sul reddito, verificando che sia vero quanto dichiarato.

Articolo 36 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine per proporre ricorso, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente, secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

Articolo 37 - Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 34, comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza dal contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, delle sanzioni e degli interessi.
6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 38 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede per ogni singolo tributo al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di Tassa sui Rifiuti. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.

Articolo 39 – Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Articolo 40 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, al regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 41 - Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Allegato A - Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01	Associazioni, istituzioni sindacali, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.), asili nido, luoghi di culto e di educazione religiosa.
02	Cinematografi e teatri, centri congressi e convegni.
03	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, ricoveri e depositi di mezzi di trasporto.
04	Campeggi, distributori carburanti e autolavaggi, impianti sportivi.
05	Stabilimenti balneari.
06	Autosaloni, esposizioni.
07	Alberghi con ristorante
07A	Agriturismi con ristorazione
08	Alberghi senza ristorante e Bed & Breakfast, foresterie e affitta camere in immobili diversi da quello di residenza del proprietario
08A	Agriturismi senza ristorazione
09	Carceri, case di cura e di riposo, caserme, stazioni ferroviarie e metropolitane.
10	Ospedali, cliniche private.
11	Agenzie ed uffici.
12	Banche e istituti di credito, studi professionali.
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta.
14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai.
15	Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, dell'usato
16	Banchi di mercato beni durevoli.
17	Barbiere, parrucchiere, estetista, centro benessere, tolettatura cani
18	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista).
19	Autofficina, carrozzeria ed elettrauto.
20	Attività industriali con capannoni di produzione.
21	Attività artigianali di produzione beni specifici.
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti e trattorie.
23	Birrerie, hamburgerie, mense, self service.
24	Bar, caffè, pasticceria.
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati).
26	Plurilicenze alimentari e miste.
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio.
28	Ipermercati di generi misti.
29	Banchi di mercato generi alimentari, fiori e piante
30	Discoteche, night club.